



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 255 del 24/02/2022

Determina del Responsabile N. 13 del 24/02/2022

PROPOSTA N. 303 del 24/02/2022

OGGETTO: Comune di Spinetoli.

Verifica di Assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica (art.12 del D.Lgs. 152/06) in forma semplificata (linee guida DGR n.1647/2019), relativa al Piano di lottizzazione PN 34 in variante al vigente PRG

Visto il D. Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D. Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/06;

Visto il D. Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D. Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con D.G.R. n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lett. A3, punto 5, dell'allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Spinetoli con pec prot. n. 15383 del 24.12.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 05.01.2022 con protocollo n. 237, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi del D.G.R. Marche n. 1647/2019, del Piano di Lottizzazione PN 34 in variante al vigente P.R.G.;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 23.02.2022, di seguito integralmente trascritto:

"""""""" Con pec prot. n. 15383 del 24.12.2021, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 05.01.2022 con protocollo n. 227, il Comune di Spinetoli, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, in forma semplificata ai sensi del D.G.R. Marche n. 1647/2019, in merito alla variante al vigente P.R.G. riguardante il Piano di Lottizzazione PN 34, nel seguito diffusamente descritta.

In allegato alla sopracitata nota è stata trasmessa la seguente documentazione:

- *Rapporto Preliminare di Screening semplificato firmato digitalmente dai tecnici incaricati;*
- *Rapporto Preliminare di Screening semplificato firmato digitalmente dall'autorità procedente.*
- *I nominativi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (S.C.A.):*
 1. ASUR Marche – Area Vasta n.5;
 2. Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;

3. Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
4. AATO 5 Marche Sud;
5. CIIP Poliservizi.

Con nota prot. n. 1002 del 18.01.2022, lo Scrivente Settore ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale (S.C.A), ai fini dell'espressione del parere di competenza, la documentazione trasmessa dal Comune di Spinetoli relativa al procedimento in esame.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalle lettere A. 4) e B, comma 3, dell'allegato A alla delibera di G.R. n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno;
- AATO 5 Marche Sud;
- CIIP Poliservizi.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La **CIIP Poliservizi** con nota prot. n. 2022001384 del 28.1.2022, agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 1809 in stessa data, afferma che *"la variante in oggetto non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, e comunica che :*

- *il Piano di Lottizzazione in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'AATO5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR n. 145 del 26.01.2010 (pubblicato sul Supplemento n.1 al B.U.R. Marche n. 20 del 26.02.2010), in vigore dal 27.02.2010 e s.m.i.."*

L'AATO 5 Marche con nota prot. 283 del 02.02.2022, trasmessa tramite pec , agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 2355 del 03.02.2022, *"esprime parere favorevole all'esclusione della VAS, ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06, della procedura di "Variante al Piano di Lottizzazione PN 34" con le seguenti prescrizioni:*

- *rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel succitato parere del Gestore CIIP S.p.a.;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'AATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme;*
- *relativamente ad un eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze private è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente."*

L'ASUR Marche Area Vasta n. 5, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Come riportato nei documenti trasmessi l'area oggetto di variante, sita in località Villa San Pio X in via Enfiteusi, è distinta al catasto terreni del Comune di Spinetoli al foglio n. 14 part. 1, con superficie complessiva di mq 8.590,

Il Comparto PN 34, previsto nel vigente PRG ricade su porzione di area normata dall'art. 89 delle NTA avente i seguenti indici e parametri edilizi:

- Superficie territoriale mq 6.518
- Volume ammesso mc 3.068,61
- Parcheggi pubblici minimi mq 20/ab
- Standard complessivi minimi mq 25/ab
- Hmax ml 7,501

Inoltre viene specificato che la zona risulta servita dalle infrastrutture di tutti i servizi quali Telecom, Enel, Gas- metano, acqua potabile, fognatura acque nere e rete di smaltimento acque piovane.

La variante proposta, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L. n. 34/92, riguarda il comparto edificatorio a carattere residenziale denominato "Progetto Norma n. 34" nel vigente PRG del Comune di Spinetoli, e prevede:

- adeguamento del perimetro del comparto alla struttura proprietaria;
- riduzione della superficie territoriale;
- diversa dislocazione degli standard all'interno del comparto, rispetto a quella prescritta dalle NTA del vigente PRG.

La variante non prevede aumenti di volumetria e di uso del suolo agricolo, rimangono invariati tutti i parametri urbanistici prescritti nelle NTA (altezza massima, standard urbanistici, ecc...), le destinazioni d'uso e le prescrizioni particolari ad eccezione dell'ubicazione delle aree a standard, viene diminuita la superficie territoriale da mq 6.518 a mq 6.091.

CONTENUTI DEL MODULO

Nella scheda di sintesi predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico,
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o Valutazione d'Incidenza;
- l'intervento ricade in area distinta nel PRG vigente in Parti in trasformazione – Progetti Norma (Zona C) disciplinata dall'art. 89 delle NTA, precisamente Progetto Norma n.34;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali istituite;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non interferisce con gli ambiti definitivi di tutela del P.R.G. adeguato al P.P.A.R;
- non è soggetta alle disposizioni del P.T.C. o di P.R.G. in adeguamento al P.T.C.;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii.;
- contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- rispetto al Piano Regionale e/o Provinciale di Gestione Rifiuti la variante non risulta pertinente;
- interferisce con zone esondabili vincolate dal P.A.I.: esondabile E2 del PAI Tronto, art. 12 NTA;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267/23 e/o all'art. 11 della L.R. n. 6/2005;

- non ricade in area floristica protetta ai sensi della L.R. n. 52 del 30.12.1974;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie di alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente;
- il piano ricade in area sottoposta ai vincoli della zona sismica;
- il Comune di Spinetoli non dispone di Regolamento del verde urbano e del paesaggio rurale marchigiano.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al P.R.G..

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di V.A.S. in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione della Variante in esame (come prescritto dall'art.13 comma t) del D.Lgs. n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Viene evidenziato che la variante non ha interferenze con gli strumenti di pianificazione territoriale sovracomunali (P.T.C. e P.P.A.R.), ovvero l'area oggetto di trasformazione non risulta interessata né da vincoli del P.P.A.R. né da vincoli paesaggistici previsti dal D. Lgs. 42/2004.

L'area risulta interessata da perimetrazioni a rischio del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I. Marche), ricade in zona E2 del PAI Tronto, ove è consentita l'edificazione come disciplinato dall'art. 12 delle NTA del PAI Tronto.

Non ricade in aree naturali protette, contiene ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

Sono state effettuate "*Analisi e verifica di pertinenza*", analisi relative all'"*Ambito di Influenza*" nelle quali sono stati presi in considerazione temi ambientali quali: acqua, rifiuti, energia e mobilità; i settori di governo quali : urbanistica, rifiuti, energia e mobilità.

Nel paragrafo "*Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale*" sono stati analizzati i seguenti temi: suolo, acqua, paesaggio; ed infine è stata fatta un'analisi dell'"*Individuazione preliminare dei possibili effetti ambientali*" considerando i seguenti aspetti ambientali: biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni

culturali; sono stati inoltre individuati i settori di governo interessati dalla modifica del piano: rifiuti, energia ed urbanistica.

Dalla suddetta analisi non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali o territoriali derivanti dalla variante puntuale al PRG e l'ambito d'influenza territoriale è sostanzialmente quello del territorio comunale e nello specifico una porzione assai limitata dello stesso.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dall' AATO Marche 5 e dalla CIIP Poliservizi, in qualità di S.C.A., si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante al vigente PRG proposta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/006 e ss.mm.ii, in forma semplificata ai sensi del D.G.R. Marche n. 1647/2019, la Variante al P.R.G. vigente del Comune di Spinetoli relativa al Piano di lottizzazione PN 34 con le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi o osservazioni al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui alla L.R. n. 34/92 e ss.mm.ii..

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi del D.G.R. Marche n. 1647/2019, della variante al vigente P.R.G. del Comune di Spinetoli relativa al Piano di lottizzazione PN 34, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la variante dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii..

- B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C) di trasmettere copia del presente atto ai Soggetti Competenti in materia Ambientale individuati nel presente procedimento;
- D) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Spinetoli quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G) di dare atto che con l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 24/02/2022

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO